

DECRETO 29 aprile 2010.

Approvazione delle integrazioni alle Disposizioni attuative parte specifica misura 121 del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l'incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009, relati-

vo all'approvazione delle "Disposizioni attuative parte specifica misura 121 Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di attività cinotecnica";

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 1994, che definisce imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero non inferiore a cinque femmine e che producono annualmente un numero di cuccioli non inferiore alle trenta unità;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio e disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 relativa alla istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo e successivo regolamento attuativo (D.P.Reg. 12 gennaio 2004, n. 7);

Visto il decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste del 28 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 4 febbraio 2005, recante: "Criteri ed indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle richieste di concessione di contributo agli allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006, relativo ai criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali;

Vista la proposta di modifica al PSR Sicilia 2007-2013 presentata dalla Coldiretti con nota prot. n. 939 del 4 novembre 2009, relativa all'inserimento dell'allevamento cinofilo all'interno del settore produttivo zootecnico "Allevamenti minori" oggetto d'intervento della misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013;

Ritenuto di dovere inserire l'allevamento di cani all'interno dei settori produttivi "Zootecnico" oggetto d'intervento della misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013, in quanto ai sensi della suddetta normativa (legge 23 agosto 1993, n. 349, D.M. 28 gennaio 1994, n. 20504) è considerata attività imprenditoriale agricola;

Ritenuto di dovere inserire un ulteriore capitolo nelle "Disposizioni attuative parte specifica misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013" relativo alla domanda di pagamento in quanto non previsto;

Ritenuto di dovere integrare le "Disposizioni attuative parte specifica misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013";

Ritenuto di dovere integrare la tabella B pubblicata nel sito web PSR Sicilia 2007/2013 relativa al calcolo delle UDE, con l'inserimento di cani di allevamento;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le seguenti integrazioni alle "Disposizioni attuative parte specifica misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013", pubblicate nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24).

• Capitolo 9 settori produttivi (al 19° rigo - pag. 27 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) "Allevamenti minori: apicoli (2), elicicoli,, struzzi", è integrato come segue:

"Allevamenti minori: apicoli (2), elicicoli,, struzzi", cani di allevamento (6)".

• Pagina 31 della GURS "Le note (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ...", sono integrate come segue:

"(1) ... (2) ... (3) ... (4) (5) ..." (6) le strutture relative all'allevamento devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge regionale n. 15/00 e successivo regolamento di cui al D.P.Reg. n. 7/07 e dalla legge regionale n. 33/97 e s.m. e i.; gli allevamenti devono essere riconosciuti dall'ENCI con apposita certificazione.

• Pagina 30 della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana "Il capitolo 18. Procedimento amministrativo", è integrato come segue:

"Capitolo 18 bis. Domanda di pagamento"

La domanda di pagamento deve essere prodotta telematicamente utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale SIAN per il tramite dei soggetti abilitati (Regione, CAA, professionisti iscritti ad ordini e/o collegi professionali convenzionati con la Regione).

La domanda cartacea, costituita dalla stampa della domanda di pagamento informatica sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante e dai relativi allegati tecnico-contabili, deve essere presentata entro 10 giorni dalla presentazione telematica, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) competenti per territorio, ove è stata presa in carico la domanda di aiuto; nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 domanda di pagamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" bando ____ sottofase n. e gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano o tramite corriere autorizzato della domanda di pagamento deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Per quanto non previsto, si rimanda a quanto stabilito al capitolo 4 delle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del PSR Sicilia 2007/2013, approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto o nelle successive comunicazioni.

Art. 2

Per il calcolo delle UDE i cani di allevamento vengono assimilati ai suini-altri, di cui alla tabella B pubblicata nel sito web PSR Sicilia 2007/2013.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 29 aprile 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 58.

(2010.29.2082)003

DECRETO 24 giugno 2010.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Noto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha conferito l'incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale, al dirigente dell'area II dott. Vito Sinatra;

Vista la nota n. prot. 106211 del 24 novembre 2009, con la quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, tra l'altro, l'attuazione dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e succ. mod. ed int., adottando i relativi provvedimenti;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la segnalazione effettuata dal sig. Poidomani Antonino, nato a Rosolini l'11 giugno 1968 e residente in Noto c/da Castagna, amministratore dell'azienda agro-venatoria Baronazzo, sita in agro del comune di Noto contrada omonima, con la quale viene, di fatto, espresso il consenso alla individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" all'interno della medesima azienda;

Vista la nota dell'U.O. 64, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa, prot. n. 1440 dell'8 marzo 2010, con la quale la stessa ha trasmesso la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Noto, contrada Baronazzo e la relativa documentazione di rito;

Vista la nota dell'U.O. 64, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa, prot. n. 1611 del 29 marzo 2010, con la quale è stata trasmessa per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Noto la citata proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B";

Vista la relazione d'individuazione della zona cinologica redatta a seguito di sopralluogo, dalla quale si evince che l'area in argomento ricade all'interno dell'azienda agro-venatoria Baronazzo e presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo "B";

Vista la nota dell'unità operativa n. 64 - ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa, prot. n. 2196 del 7 giugno 2010, con la quale viene restituita la proposta d'individuazione della zona cinologica "B", dopo la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Noto;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta, così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 64, prot. n. 2196 del 7 giugno 2010;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Siracusa hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale del 25 febbraio 2010;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Noto, contrada Baronazzo all'interno dell'omonima azienda agro-venatoria, della quale è amministratore il sig. Poidomani Antonino nato a Rosolini l'11 giugno 1968 e residente in Noto c/da Castagna, in catasto al foglio di mappa n. 163 particelle: 7, 8 f. r.; 9 tare, 20, 21, 22, 37 f. r, 38 f. r.; 39 f. r.; 40 f. r.; 41 tare; 42 tare; 43, tare 44 f. r.; 45 f. r., per una superficie complessiva di ettari 23.57.55 circa, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 24 giugno 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.27.2030)020

DECRETO 21 luglio 2010.

Campagna vendemmiale 2010/2011.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (artt. 22 e 23);

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 14 della citata legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, circa le modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;

Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine del "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria";

Atteso che il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite non può superare la data del 31 dicembre 2010, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge, relativamente ai vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, lettera a), per i quali il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni può avvenire anche al di fuori del termine suddetto;

Ritenuto che tra le tipologie di vino tradizionali rientrano quelle ricomprese nell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 82/2006, per le quali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni si differisce nel tempo e che pertanto per tale tipologia di vini prodotti nella regione il termine può essere consentito fino al 31 marzo 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CEE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della